

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Aprile in Milano, Via Gluck n. 35 sono presenti i signori:

1. Fedeli Francesca, nata a Ascoli Piceno il 16/9/1971 e residente in Milano, Via Gluck n. 35, C.F. FDLFNC71P56A462E
2. Roberto D'Angelo, nato a Petritoli (AP) il 7/8/1971 e residente in Milano, Via Gluck n. 35, C.F. DNGRRT71M0G516L

Tra i signori Francesca Fedeli e Roberto D'Angelo, a sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, della Legge Regionale 14 Febbraio 2008 n. 01 e della Legge 7 Dicembre 2000 n. 383, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "FightTheStroke" (di seguito l' "Associazione") con sede in Milano, Via Gluck n. 35.

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare l'Associazione si propone di sostenere e rispondere alla necessità delle famiglie e dei soggetti coinvolti nella gestione e nell'assistenza di persone colpite da ictus, ed al fine di supportare - sia direttamente che indirettamente - la ricerca e l'adozione di "terapie disruptive" nei propri settori di interesse, attraverso la realizzazione delle attività indicate all'interno dello statuto.

I comparenti nominano a comporre il Consiglio Direttivo per il primo anno i signori Francesca Fedeli e Roberto D'Angelo e designando a Presidente la signora Francesca Fedeli. Il Presidente si impegna a convocare la prima assemblea entro un anno da oggi, affinché si proceda all'elezione di tutti gli organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto, allegato al presente atto.

I consiglieri delegano il Presidente qui nominato a compiere tutte le pratiche e formalità dipendenti dal presente atto costitutivo - fra le quali, a titolo esemplificativo, la richiesta del codice fiscale, la registrazione del presente atto e dello statuto, l'apertura del conto corrente dell'Associazione, l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale - autorizzandolo ad apportare all'atto stesso ed all'allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono regolati dal presente statuto che viene approvato dai soci fondatori nel testo seguente:

STATUTO "FightTheStroke" Associazione di promozione sociale

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denomina "FightTheStroke" di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, in Via Gluck al n. 35 e può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e

 1 

incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata - oltre che dalle norme di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile - dalla Legge Regionale n. 01/08 e dalla Legge 383/00.

Articolo 2 Scopi e attività

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 In particolare l'Associazione ha come fine quello di sostenere e rispondere alla necessità delle famiglie e dei soggetti coinvolti nella gestione e nell'assistenza di persone colpite da ictus e di supportare - sia direttamente che indirettamente - la ricerca e l'adozione di "terapie disruptive" nei propri settori di interesse, attraverso la realizzazione delle attività indicate al successivo articolo 2.3.

2.3 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere e realizzare iniziative di educazione e formazione, master, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop nei propri settori di attività con particolare riferimento ai temi dell'open medicine, dello sviluppo tecnologico esponenziale, del sostegno post-trauma, della riabilitazione in famiglia;
- porre in essere attività di comunicazione nei propri settori di attività tramite la realizzazione, a titolo esemplificativo, di video, documenti, periodici, manuali, pubblicazioni e siti web;
- sviluppare progetti culturali ed azioni per la realizzazione di attività umane che siano rigeneratrici;
- effettuare attività di sensibilizzazione, al fine di promuovere degli scopi associativi in vari ambiti istituzionali;
- organizzare concorsi e selezione di talenti, a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con organizzazioni che condividano le finalità dell'Associazione;
- istituire ed assegnare borse di studio volte a supportare percorsi di apprendimento in linea con gli scopi associativi;
- creare e sviluppare strutture organizzative adeguate, funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
- stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche internazionali - sia profit che non profit - la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione, nei limiti consentiti dalla normativa di settore;
- collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

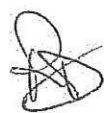
- realizzare e sostenere, anche finanziariamente, progetti e di ricerca scientifica nei propri settori di attività;
 - svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
 - realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività
 - stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
- 2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.
- 2.5 In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 Criteri di ammissione degli associati

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.7 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
- 3.8 Le quote ed i contributi a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale e vengono dall'assemblea.
- 3.9 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 Perdita della qualifica di associato

- 4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

 3 

- 4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 Diritti e doveri degli associati

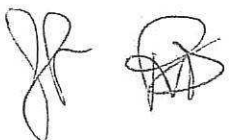
5.1 Gli associati hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dell'Associazione, se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.



Articolo 6 Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 L'Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota e dei contributi versati.

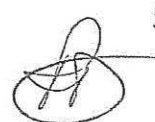
7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

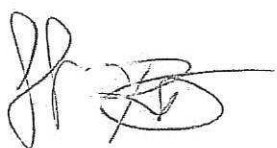
7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

5
 

- 7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.
- 7.7 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le persone giuridiche intervengono nella persona del rappresentante legale.
- 7.8 L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.10 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;



- eleggere il Presidente;
 - deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o enti;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- 8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Il Presidente

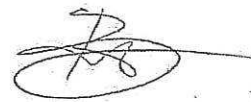
- 9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici e/o privati.
- 9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 10 Collegio dei Garanti

- 10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.2 Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 11 Collegio dei Revisori dei Conti

- 11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

 7 

11.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori Legali.

Articolo 12 **Il Patrimonio sociale**

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti;
- ogni altro bene mobile o immobile, espressamente destinato ad incremento del patrimonio.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- raccolte pubbliche, occasionali, di fondi;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 13 **Il Bilancio**



- 13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno 2014.
- 13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 13.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.
- 13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

- 14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 14.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 14.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti che perseguono uno scopo analogo o, in ogni caso, a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- 14.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 15 Disposizioni finali

- 15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 ed al Codice Civile.

